



Fiera dell'Olio EVO del Mediterraneo

Bari | Nuova Fiera del Levante
30-31 Gennaio - 1 Febbraio 2025

Un evento di



Progetto e direzione



In collaborazione con



INVIARE TUTTE LE PAGINE PER E-MAIL A EVOLIO@SENAF.IT

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DIRETTA

La ditta sottoscritta chiede di essere ammessa ad esporre alla fiera EVOLIO, che si terrà presso Nuova Fiera del Levante di Bari dal 30 gennaio al 1 febbraio 2025

AZIENDA

Dati Anagrafici

| | | | | |
|---------------------------------------|-------|------------------------------------|----------------|--|
| RAGIONE SOCIALE | | | P.IVA | |
| INDIRIZZO | | | CODICE FISCALE | |
| CAP | CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |
| TELEFONO AZIENDA | | PEC LEGALE | | |
| EMAIL AZIENDALE | | SITO WEB | | |
| REFERENTE AMMINISTRATIVO | | EMAIL REF. AMMINISTRATIVO (no PEC) | | |
| PEC* (obbligatorio per invio fatture) | | CODICE UNIVOCO SDI** | | |
| RAPPRESENTANTE LEGALE | | | | |

*obbligatorio per invio fatture **in alternativa alla PEC | **Compilare sempre entrambi i campi. Se sono uguali indicarlo espressamente.**

Incaricato dei contatti

| | | |
|------------------|------------|----------|
| TITOLO* | NOME* | COGNOME* |
| TELEFONO DIRETTO | CELLULARE* | |
| EMAIL* | FAX | |

*dati obbligatori | **Alla persona indicata verranno inviate tutte le informazioni, le fatture e il materiale relativo all'organizzazione della manifestazione.**

Dati per la fatturazione

(se diversi da quelli sopra indicati)

| | | | | |
|-----------------|-------|-------|----------------|--|
| RAGIONE SOCIALE | | | P.IVA | |
| INDIRIZZO | | | CODICE FISCALE | |
| CAP | CITTÀ | PROV. | NAZIONE | |

Social media aziendali

(specificare l'account aziendale per ogni social media)

| | | |
|----------------|----------------|-----------------|
| Facebook _____ | Linkedin _____ | Instagram _____ |
| Twitter _____ | Youtube _____ | |

La Ditta dichiara di essere:

Produttore
 Distributore
 Editore
 Associazione
 Ente
 Altro _____

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Arrivo N. 30663/2024 del 21-11-2024
Allegato 2 - Class. 7.6 - Copia Documento

QUOTE DI ISCRIZIONE

Quota di iscrizione obbligatoria € **350,00**

Comprende: Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria), inserimento dell'azienda nella Pianta Guida ufficiale della manifestazione e nel catalogo on-line, una copia della Pianta Guida ufficiale, nr.1 parcheggio auto, fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore, etc.) che verranno realizzati per promuovere l'evento.

➔ Iscrizione nr. _____ case rappresentate* € **55,00/cad.**

Le Case Rappresentate/Marchi, dovranno essere inserite dall'espositore insieme ai dati catalogo utilizzando il link di accesso al portale espositori che verrà comunicato da Senaf. Per ogni Azienda/Marchio segnalato saranno addebitate Euro 55,00 + iva con la fattura di saldo. Non sarà possibile esporre prodotti di aziende non iscritte alla manifestazione (Vedi Art. 2 Condizioni Generali di Partecipazione).

*da compilare solo in casi di iscrizione come Distributore

Servizi tecnici obbligatori € **10,00/m²**

Comprendono: allacciamento e collaudo impianto elettrico, con potenza impiegata massima fino a 3 kW, pulizie per i giorni di manifestazione, 1 connessione internet wifi, fornitura estintore a norma di legge, oneri comunali di pubblicità su insegne e ragione sociale dell'espositore.

SPAZI ESPOSITIVI E TARIFFE DI PARTECIPAZIONE

Costo aree libere a partire da € 100,00 /m²

➔ Selezionare la metratura desiderata _____ m²

Allestimento BASIC (16m²)



Struttura e arredi*
400x400cm - h.300cm; moquette colore a scelta; pareti in legno tamburato; pilastri 10x10cm laterali; fascione di collegamento; **n.1** tavolo 130x80cm; **n.3** sedie modello ICE; **n.1** appendiabiti; **n.1** cestino getta carte; **n.1** punto presa elettrico; **n.2** fari led; **n.1** fascione h.40cm con prespaziato

€ 70,00/m²

* Le immagini sono a scopo indicativo

Allestimento EVOLUTE (32m²)



Struttura e arredi*
400x800cm - h.400cm; moquette colore a scelta; pareti in legno tamburato; pilastri 50x50 con travi di collegamento; **n.1** ripostiglio; **n.2** tavoli 130x80cm; **n.6** sedie modello ICE; **n.2** cestino getta carte; **n.1** desk con grafica sul fronte; **n.1** sgabello; **n.1** appendiabiti; **n.1** scaffale metallico; **n.2** punti presa elettrici; **n.2** fari led; **n.2** fascioni insegna con numero padiglione, numero stand, nome espositore (150x50cm); **n.6** faretto ad incasso.

€ 100,00/m²

Il costo degli allestimenti è al netto di quota iscrizione e servizi tecnici.

La partecipazione è riservata alle aziende produttrici di olio EVO.

Esporremo olio prodotto con le seguenti varietà di olive:

STRUMENTI DI PROMOZIONE AGGIUNTIVA

Richiedo maggiori informazioni in merito agli strumenti di promozione a disposizione delle aziende sponsor.

➔ Barrare con una X per richiedere informazioni sui seguenti servizi aggiuntivi a prezzi agevolati

Essere presenti negli speciali della rivista **media partner** (Olio e Olio)

Utilizzare gli **strumenti di promozione** (banner, lanyard, piante guida, programmi, etc.)

Organizzare **eventi dimostrativi**

Sponsorizzare apposite aree

Organizzare **incontri tecnici** in apposite sale

PAGAMENTO RELATIVO ALL'ACCONTO CAUZIONALE + IVA

A tutti gli importi va aggiunta l'IVA

La domanda di adesione sarà valida solamente dopo aver saldato la fattura di acconto che verrà trasmessa da Nuova Fiera del Levante. L'azienda, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a saldare la fattura di acconto a vista fattura per un totale pari al 30% dell'importo complessivo.

La domanda di adesione sarà ritenuta valida solamente dopo aver saldato la fattura di acconto.

Data _____

Timbro e Firma

COMUNE DI PALOMBARA SABINA
Protocollo Arrivo n. 30663/2024 del 21-11-2024
Allegato 2 - Class. - Copia Documento

CONDIZIONI GENERALI DI PARTECIPAZIONE A EVOLIO EXPO 2025

N.B. – Per “Fiera” si intende Nuova Fiera del Levante Srl. con sede Lungomare Starita 4 -70132 Bari. Per “Organizzatore” si intende la Senaf Srl con sede in Milano, Via Eritrea 21. L’Organizzatore, nell’esercizio della propria attività commerciale svolta in ambito concorrenziale organizza la manifestazione EVOLIO Expo in programma presso il quartiere fieristico di Bari, dal 30 gennaio all’1 febbraio 2025.

Art. 1 – AMMISSIONE AL SALONE – Possono essere ammessi come Espositori:

- le aziende italiane o estere che espongono propri prodotti o servizi rientranti nei settori merceologici compresi nel Salone. Qualora le aziende produttrici non intervengano al Salone, potranno essere ammessi i loro concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi o generali;
- le Associazioni di categoria, gli Enti Pubblici e gli Organismi che istituzionalmente svolgono azioni di promozione, studio, informazione e divulgazione nei settori interessati al Salone;
- i concessionari, gli agenti o i rappresentanti generali, qualora le aziende produttrici non intervengano alla Manifestazione o solo nel caso in cui documentino per iscritto che esse sono autorizzate a presentare alla rassegna in oggetto i prodotti ed i servizi dell’azienda produttrice. I rappresentanti generali dovranno allegare alla domanda di partecipazione copia dei mandati;
- L’Organizzatore si riserva la facoltà di vietare la presentazione di prodotti, campioni o servizi della stessa azienda in più stand dello stesso settore merceologico.

Non potranno essere ammessi come Espositori le aziende italiane o estere che abbiano avuto o abbiano in corso pendenze giudiziarie con Fiera o l’Organizzatore e sue società controllate ovvero siano insolventi nei suoi confronti.

Art. 2 – PARTECIPAZIONE AL SALONE – La domanda di partecipazione dovrà essere inoltrata a pena di irricevibilità sull’apposito modulo debitamente compilato, sottoscritto e controfirmato, e costituirà proposta irrevocabile per il richiedente e comporterà l’accettazione da parte sua delle presenti “Condizioni Generali”, (nonché del “Regolamento Tecnico di Manifestazione Fascicolo Sicurezza del “Regolamento del Quartiere” e di ogni altra norma relativa all’organizzazione e al funzionamento del Salone e del Quartiere Fieristico). Le domande di partecipazione non accompagnate dal versamento dell’acconto non saranno prese in considerazione. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente allegare alla loro domanda di partecipazione l’elenco delle case da essi rappresentate e i cui prodotti intendono esporre. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare in qualsiasi momento il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Sulla domanda di partecipazione deciderà l’Organizzatore con assoluta autonomia e con il solo obbligo di indicare i motivi della mancata accettazione esclusivamente per le domande pervenute all’Organizzatore almeno 60 giorni prima dell’inaugurazione del Salone, qualora il richiedente ne faccia formale istanza entro 30 giorni dalla chiusura del Salone. I concessionari, agenti o rappresentanti esclusivi e generali dovranno obbligatoriamente iscrivere le case da essi rappresentate ed i cui prodotti intendono esporre in fiera, tramite il link di accesso al sito della manifestazione che verrà inviato dalla Segreteria. Qualora da un rilievo effettuato nel corso della manifestazione risultassero esposti prodotti di aziende non iscritte, le stesse verranno considerate come co-espositori e addebitate alla corrispondente tariffa, salvo i maggiori danni che dovessero determinarsi a seguito della mancata iscrizione. Il richiedente è tenuto a fornire ogni altra documentazione che dovesse essergli richiesta per decidere sull’accoglimento della domanda e per accertare - in qualsiasi momento - il rispetto delle condizioni di partecipazione al Salone. Nel caso di accoglimento della domanda di partecipazione ne verrà data comunicazione al richiedente mediante comunicazione all’indirizzo email dell’azienda, inserendo nella comunicazione i riferimenti per l’accesso al Portale Espositore, che attribuirà la qualità di partecipante al Salone. Per le domande di partecipazione pervenute almeno 60 giorni prima dell’inaugurazione del Salone la raccomandata di accettazione o comunicazione tramite PEC verrà spedita almeno 30 giorni prima dell’inaugurazione stessa. Per le domande pervenute successivamente, la comunicazione di accettazione dovrà pervenire al richiedente almeno il giorno precedente l’inaugurazione del Salone e potrà essere effettuata, oltre che con lettera raccomandata, anche a mezzo PEC o altro idoneo mezzo. In caso di compartecipazione o di partecipazione collettiva, il richiedente non potrà accogliere Espositori dei quali l’Organizzatore gli abbia comunicato l’inadempienza a prescrizioni od obbligazioni, anche per altre rassegne, ed in difetto sarà solidamente tenuto verso l’Organizzatore all’adempimento delle suddette prescrizioni od obbligazioni. Gli espositori sono tenuti alla scrupolosa osservanza dell’intero sistema normativo vigente in materia di tutela della salute ed integrità dei lavoratori nonché al rispetto delle norme in materia di regolarità contributiva e previdenziale, nell’arco dell’intera attività fieristica e cioè: allestimento stand, gestione della manifestazione, smontaggio dello stand ed ogni altra attività connessa. L’espositore, inoltre si impegna ad osservare e a far osservare a tutte le imprese esecutrici che operano per suo conto, durante il montaggio e smontaggio dello stand e in relazione a qualsiasi altra attività inerente o connessa, il Regolamento Tecnico di Manifestazione e il Regolamento di Quartiere (con particolare riferimento al Fascicolo Sicurezza) e contengono, tra l’altro, regole cautelari in materia di sicurezza, con esclusione dell’osservanza delle norme di sicurezza specifiche riguardanti le attività appaltate dall’Espositore alle imprese esecutrici (attività di montaggio e smontaggio stand e attività connessa). L’inosservanza dei regolamenti di cui sopra, potrà comportare la disattivazione immediata delle utenze erogate allo stand. Gli espositori sono tenuti alla nomina di uno o più responsabili dello stand assegnato, anche per l’osservanza delle norme in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, per tutta la durata della permanenza in quartiere fieristico; tale nomina dovrà essere notificata secondo la modulistica e la tempistica previste nel Regolamento.

Art. 3 – TARIFFE, PAGAMENTI, CLAUSOLA RISOLUTIVA – Le tariffe di partecipazione, i servizi vari irrinunciabili e la quota di iscrizione sono indicate nella Domanda di partecipazione. Nella quota di partecipazione sono comprese le seguenti prestazioni:

- Assicurazione All Risks e Responsabilità Civile (obbligatoria);
- inserimento dell’azienda nella Pianta Guida ufficiale della manifestazione e nel catalogo on-line;
- una copia della Pianta Guida ufficiale;
- fornitura dei materiali promozionali (inviti, tessere espositore e un parcheggio auto) che verranno realizzati per promuovere la manifestazione.

La tariffa, espressa a metro quadrato o a corpo è comprensiva dei costi di locazione dello spazio espositivo, inclusi i servizi espressamente indicati nel Regolamento, nonché degli eventi complementari predisposti dall’Organizzatore in ordine a convegni e conferenze ed avvenimenti celebrativi e mondani previsti dal programma di mostra inclusa l’ospitalità di delegazioni di operatori professionali e di autorità statali, italiane e straniere, di relatori e conferenzieri. La domanda di adesione sarà valida solamente dopo aver saldato la fattura di acconto. L’azienda, con l’accettazione del presente regolamento, si impegna a saldare la fattura di acconto a vista fattura per un totale pari al 30% dell’importo complessivo. Nel caso in cui l’espositore richieda la fatturazione ad altro soggetto, in forza di mandato con rappresentanza da documentare, risponderà comunque in solido per tutte le obbligazioni di cui alla presente domanda di partecipazione. Qualora la domanda di partecipazione venga accettata, l’Organizzatore provvederà ad inviare formale accettazione della partecipazione accompagnata da fattura di importo pari all’acconto. In seguito, l’Organizzatore invierà l’assegnazione dello stand e provvederà all’emissione della fattura di saldo per gli ulteriori corrispettivi dovuti sulla base degli spazi espositivi assegnati, da corrispondersi entro il termine indicato nella fattura stessa. Non sarà consentito l’ingresso per l’allestimento agli Espositori né ad eventuali allestitori da questa incaricati che non abbiano provveduto al saldo del canone espositivo. In difetto di quanto sopra, l’Organizzatore potrà considerare risolto il contratto di partecipazione senza necessità di diffida o di pronuncia del Giudice, ma semplicemente dandone comunicazione all’interessato. In tal caso l’Organizzatore, oltre ad essere svincolato da ogni impegno ed a poter disporre dello spazio espositivo assegnandolo ad altri richiedenti, avrà diritto ad incamerare le somme già percepite e comunque all’integrale pagamento, a titolo di penale, dei corrispettivi contrattuali, salvo ogni suo diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Qualora la domanda di partecipazione non venga accolta, l’acconto verrà restituito, escluso sin d’ora il diritto del richiedente a qualsivoglia indennizzo a titolo di danno o interesse.

Art. 4 – ASSEGNAZIONE DEGLI STAND - INOSSERVANZE ED INADEMPIMENTI – L’assegnazione degli stand è di esclusiva e autonoma competenza dell’Organizzatore. Eventuali indicazioni o richieste particolari formulate dall’Espositore, si intendono puramente indicative, non possono vincolare o condizionare la domanda di partecipazione e

quindi si considerano come non apposte. Inoltre, l’Organizzatore avrà facoltà di spostare, ridurre lo stand già assegnato, ovvero di trasferirlo in altra zona espositiva, senza alcun diritto del partecipante ad indennizzi o a risarcimenti di sorta. Sarà comunque tenuto a darne comunicazione all’Espositore oltre che con lettera raccomandata o PEC spedita almeno 20 giorni prima dell’inizio del Salone. In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui al presente regolamento e di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente contratto – ivi incluso anche il caso di mancato pagamento – l’Organizzatore potrà, tenendo conto della gravità del fatto, disporre nei confronti dell’Espositore interessato i seguenti provvedimenti:

- non attivare i servizi accessori comprese tutte le utenze necessarie per il regolare funzionamento dello spazio espositivo assegnato;
- rifiutare la consegna di pass per il parcheggio di auto, delle tessere espositori, dei biglietti visitatori in dotazione, della Pianta Guida e di ogni altro materiale connesso alla partecipazione alla Manifestazione Fieristica;
- ordinare l’immediata rimozione dei prodotti non ammessi, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- ordinare l’immediata chiusura del posteggio, con potere di intervento diretto ed immediato nel caso in cui l’Espositore non ottemperi immediatamente, fatti salvi ulteriori provvedimenti;
- disporre l’esclusione dell’Espositore dalle successive edizioni della Manifestazione.

In nessun caso l’Organizzatore avrà diritto a rimborsi o indennizzi di qualsivoglia natura e rimarrà comunque obbligato a corrispondere all’Espositore per intero l’importo relativo ai canoni di partecipazione. L’Organizzatore inoltre avrà in ogni caso titolo per richiedere il risarcimento del danno e delle spese sostenute per la pubblicazione del materiale in dotazione all’Espositore eventualmente non consegnato per la rimozione dei prodotti esposti e/o la chiusura dello stand e/o per l’eventuale approntamento dello spazio ad uso, compresa l’assegnazione a diverso Espositore. L’Organizzatore, in forza delle inadempienze di cui sopra, potrà richiedere il risarcimento integrale dei danni subiti, comprensivi sia del danno emerso che del lucro cessante.

Art. 5 – FACOLTÀ RECESSO – Il partecipante, che per legittima comprovata impossibilità sopravvenuta non sia in grado di intervenire al Salone, potrà recedere dal contratto documentando tale impedimento e dandone comunicazione all’Organizzatore con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC entro il 29 novembre 2024, ferma restando l’acquisizione da parte dell’Organizzatore dell’acconto a titolo di penale convenzionale e fatto salvo ogni suo ulteriore diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni. Se, viceversa, detta comunicazione verrà trasmessa in data successiva al suddetto termine, il partecipante – ferma restando l’anidetta acquisizione da parte dell’Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell’acconto – sarà tenuto al pagamento anche dell’intera quota di partecipazione salvo il diritto dell’Organizzatore per eventuali maggiori danni diretti e indiretti. L’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. Sulla valutazione delle cause che impediscono alla ditta di partecipare giudicherà l’Organizzatore. Se la comunicazione di recesso non dovesse essere addirittura data e l’Espositore non dovesse approntare il proprio stand, egli sarà considerato inadempiente a tutti gli effetti e - ferma restando l’anidetta acquisizione da parte dell’Organizzatore a titolo parzialmente risarcitorio dell’acconto – sarà conseguentemente tenuto, oltre che al pagamento del saldo della quota di partecipazione, anche al rimborso dei danni diretti ed indiretti subiti dall’Organizzatore. Fermo restando quanto sopra, anche in tal caso l’Organizzatore potrà comunque disporre dello stand anche assegnandolo ad altri Espositori. L’Organizzatore potrà recedere a propria discrezione dal contratto di partecipazione sino a due settimane prima della data di apertura del Salone, e – per motivi attinenti all’organizzazione della Rassegna ed al suo regolare svolgimento – sino al giorno di apertura. In tale ipotesi l’Organizzatore non sarà tenuto ad indennizzo o risarcimento di sorta, ma dovrà restituire l’acconto e le somme eventualmente già incassate, restando esclusa sin d’ora ogni e qualsiasi ulteriore pretesa nonché la maturazione di qualsivoglia tipo di interesse.

Art. 6 – CONSEGNA DEGLI STAND – Gli stand verranno messi a disposizione degli Espositori nel termine indicato nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari”. Il loro allestimento dovrà essere completato entro il termine previsto nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione” ed in difetto di ciò il contratto potrà essere risolto per inadempimento del partecipante con le stesse modalità e conseguenze di cui all’art. 5. L’Espositore è responsabile del possesso dei requisiti tecnico-professionali delle aziende che, in suo nome, interverranno nel quartiere fieristico. L’Organizzatore potrà definire, anche ai fini della normativa sulla sicurezza del lavoro, particolari criteri di accesso al Quartiere Fieristico durante i lavori di allestimento nonché limitare l’accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti dall’Organizzatore. In particolare, qualora gli autoveicoli ed i mezzi in generale, permangano nel Quartiere Fieristico oltre le due ore, potranno essere addebitati all’Espositore, attraverso la cui password è stato accreditato il veicolo, l’importo di Euro 500,00 oltre IVA.

Art. 7 – ALLESTIMENTI – Gli allestimenti dovranno essere contenuti entro la superficie dello stand, così come meglio indicato nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari” e la loro altezza non dovrà superare l’altezza consentita dal citato Regolamento. Gli allestimenti degli stand, indipendentemente dalla loro superficie, sono classificati in Standard e Fuori Standard le cui caratteristiche sono riportate dettagliatamente nel Regolamento Tecnico che qui si intende integralmente richiamato ed accettato dall’Espositore. Per gli allestimenti fuori standard, l’Espositore ha l’obbligo di trasmettere all’Organizzatore per approvazione, entro 20 giorni prima dell’inizio dell’allestimento, il progetto d’allestimento fuori standard timbrato e firmato da tecnico abilitato. Nel caso in cui l’espositore non sia in possesso di progetto di allestimento fuori standard firmato da tecnico abilitato è possibile richiederne preventiva verifica a Fiera tramite apposito modulo del Fascicolo Moduli Vari. Per le strutture fuori standard, nel caso in cui non venga trasmesso a Fiera il relativo progetto timbrato e firmato da tecnico abilitato, si procederà d’ufficio con la verifica e la validazione, con addebito all’espositore fino ad un massimo pari al doppio della tariffa prevista per il servizio indicata nei moduli tecnici. L’importo dell’addebito è attualmente previsto con un minimo di Euro 200,00 ed un massimo di Euro 2.000,00 per singola verifica e validazione oltre IVA. È fatto obbligo all’espositore di installare nel posteggio, in posizione ben visibile ed accessibile, estintori in quantità e qualità adeguate come forniti da Fiera. Si specifica che l’allestimento di un secondo piano dovrà aver ricevuto l’approvazione del progetto da parte della Divisione Operations di Fiera, non potrà superare il 60% della superficie dello stand assegnato. Tale superficie sarà considerata posizione “privilegiata” alla quale sarà praticata la tariffa massima relativa al padiglione o all’area assegnata. Gli allestimenti e i relativi impianti dovranno essere costruiti a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme antinfortunistiche e di quelle prevenzione incendi. Sarà facoltà di Fiera richiedere l’intervento della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo. L’Espositore si impegna a rispettare la normativa relativa ai locali di pubblico spettacolo ed a sostanzare a tutte le prescrizioni e formalità previste dal “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari”. La mancata consegna a Fiera delle dichiarazioni e documentazioni previste nel “Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari” per la responsabilità nei campi degli allestimenti e degli impianti elettrici attribuirà a Fiera la possibilità di chiudere lo stand e di adottare i provvedimenti più opportuni per assicurare condizioni di sicurezza, ferma restando ogni responsabilità civile e penale dell’Espositore. Fiera si riserva il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. I partecipanti devono allestire e tenere i loro stand in modo da non arrecare danno agli altri partecipanti. Poiché le aree non sono dotate di pareti divisorie, è fatto obbligo ad ogni azienda, a proprio carico, di realizzare allestimenti che prevedano tali pareti quale separazione dagli espositori confinanti. Gli stand dovranno essere inoltre dotati di moquette a pavimento e di arredi. Gli allestimenti non devono nuocere all’estetica ed alla visibilità degli stand vicini, in particolare, nel caso di occupazioni di stand ad isola (4 lati aperti) ed a penisola (3 lati aperti), non saranno accettati allestimenti con pareti perimetrali di altezza superiore a 3m, che coprano più del 50% della lunghezza dei medesimi lati singolarmente considerati. Tutte le grafiche bifacciali dovranno essere poste ad una distanza minima di 2 metri dal confine con gli stand adiacenti. Fiera e l’Organizzatore si riservano il diritto di far modificare o rinnovare gli allestimenti e gli impianti non rientranti nelle previsioni sopraindicate. Ogni responsabilità in ordine alla statica degli allestimenti, alla esecuzione e conduzione degli impianti ed agli eventuali danni che dovessero subire persone o cose di

Data _____

Timbro e Firma _____

proprietà di Fiera o di terzi, è a carico esclusivamente dell'Espositore. Fiera e l'Organizzatore potranno definire, anche al fine della normativa sulla sicurezza sul lavoro, particolari criteri di accesso al quartiere fieristico durante i lavori di allestimento, nonché limitare l'accesso dei mezzi e/o prevedere addebiti in caso di permanenza dei mezzi fuori dagli spazi e/o dai tempi definiti da Fiera e dall'Organizzatore. Gli Espositori che utilizzeranno apparecchiature di diffusione sonora inclusi microfoni, casse acustiche, ecc. dovranno operare ad un livello acustico tale da garantire un clima idoneo al pieno svolgimento delle attività commerciali. Gli espositori sono inoltre tenuti ad adempiere a tutte le formalità previste dalla normativa SIAE. Si precisa che l'impianto di amplificazione per la diffusione sonora dovrà essere differenziato dall'impianto per il funzionamento delle luci e dei restanti macchinari; le casse acustiche, inoltre, dovranno essere direzionate verso l'interno dello stand e non verso l'esterno. Fiera e l'Organizzatore – a loro insindacabile giudizio - potranno intimare all'Espositore (mediante comunicazione scritta o verbale dei propri incaricati) di contenere i livelli di emissione sonora prodotti da apparecchiature e macchinari vari nel caso in cui il livello acustico risultasse dannoso e/o comunque molesto all'attività svolta da altri operatori presenti nelle vicinanze. Accessibilità dei punti di fornitura di energia - I punti di fornitura dai quali viene erogata l'energia (quadri e botole) dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili e comunque liberi da ogni ingombro per permettere la verifica e l'allacciamento da parte del personale preposto. Altrettanto accessibili e ispezionabili dovranno essere tutti i quadri elettrici, armadi contenenti sezionatori di linea, botole per accesso agli interruttori magnetotermici differenziali. L'inosservanza delle presenti norme e di quelle in materia riportate dal Regolamento di Partecipazione dà diritto a Fiera e all'Organizzatore di prendere provvedimenti cautelativi nei confronti della ditta, ad esempio, con posizione antincendio irregolare, che potranno comportare, nel caso venissero adottate misure integrative delle condizioni globali di sicurezza, l'addebito delle corrispondenti spese che preventivamente vengono valutate non inferiori a Euro 300,00/modulo espositivo o alla ingiunzione di smobilizzazione parziale o totale dello stand e la dichiarazione di non agibilità dello stand stesso. L'inosservanza delle norme di sicurezza può comportare la denuncia all'autorità giudiziaria.

Art. 8 – RICONSEGNA DEGLI STAND – Al termine della manifestazione e non prima, gli Espositori dovranno procedere alla rimozione dei prodotti e materiali da essi installati e, previo ottenimento del buono di uscita da parte dell'Organizzatore, allontanarli dal Quartiere Fieristico. In particolare, si raccomanda, di allontanare dagli stand tutti gli oggetti di valore, fragili e facilmente asportabili. Lo sgombero degli stand dovrà essere ultimato entro la data al riguardo indicata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari". Qualora l'Espositore, l'ultimo giorno di manifestazione, dovesse lasciare il proprio stand invaduto prima dell'orario di chiusura, l'Organizzatore potrà applicare una sanzione fino ad un massimo di Euro 700,00 + Iva. È fatto obbligo all'Espositore di riconsegnare lo stand nello stato in cui gli fu affidato. I rifiuti ed i materiali residui relativi ai lavori di allestimento dovranno essere smaltiti a cura dell'Espositore e/o suoi incaricati, e i corridoi dei padiglioni dovranno essere mantenuti liberi da qualsiasi tipo di materiale di risulta o di ingombro. In caso di mancato rispetto dei tempi di disallestimento e/o di inerzia da parte dell'espositore allo sgombero dell'area, l'espositore stesso esprime il proprio irrevocabile consenso affinché si provveda d'ufficio considerando quanto rimasto sullo stand come materiale di rifiuto da avviare alle discariche pubbliche e l'Espositore sarà tenuto al rimborso di tutte le spese dirette ed indirette sostenute per lo sgombero, attualmente con un minimo di Euro 300,00 per ogni 16,00 m² di superficie e dei fatti salvi eventuali rimborsi per maggiori danni. Il buono d'uscita pur non potendo essere rilasciato agli Espositori che non abbiano proceduto al saldo di ogni propria posizione debitoria, diretta od indiretta, nei confronti dell'Organizzatore, non costituirà quietanza di pagamento degli importi dovuti per la partecipazione al Salone, e sarà valido per il solo veicolo indicato sul buono stesso. Il partecipante espressamente autorizza l'Organizzatore e Fiera a verificare che nei veicoli e nei bagagli dell'Espositore e/o dei suoi incaricati, in uscita dal Quartiere Fieristico, non si trovino prodotti e materiali diversi da quelli installati nello stand ed elencati nel buono d'uscita, autorizzando Fiera e l'Organizzatore ad impedire l'uscita di prodotti e materiali non elencati in detto buono. Fiera e l'Organizzatore non assumono alcuna responsabilità per le merci, i materiali e quanto altro lasciato senza sorveglianza dagli espositori nel Quartiere Fieristico.

Art. 9 – ACCESSO AL QUARTIERE – Il Salone è aperto ai soli operatori economici interessati muniti del prescritto documento d'ingresso, ogni giorno secondo l'orario che l'Organizzatore si riserva di stabilire ed eventualmente di modificare anche nel corso del Salone. Per consentire il libero ingresso degli Espositori e del loro personale al Salone, l'Organizzatore predisporrà apposite tessere la cui regolamentazione è contemplata nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e la cui utilizzazione comporta l'accettazione del presente regolamento. L'Espositore è comunque responsabile, a tutti gli effetti, del comportamento di coloro a cui fornisce tessere d'ingresso, nonché del comportamento dei propri dipendenti, ausiliari e collaboratori nell'esplesamento delle mansioni ad essi attribuite. Gli Espositori possono accedere ai padiglioni della Fiera trenta minuti prima dell'apertura al pubblico e devono uscire dai padiglioni alla chiusura. L'Organizzatore può, a richiesta, autorizzare il prolungamento della permanenza. All'interno del Quartiere Fieristico è fatto divieto assoluto a chiunque di promuovere offerte od oblazioni per istituzioni riconosciute, questue, propaganda politica, religiosa o di parte e svolgere comunque attività non attinenti alle finalità del Salone.

Art. 10 – SORVEGLIANZA CONTRO I FURTI - RESPONSABILITÀ PER FURTI E DANNI - ESONERO DI RESPONSABILITÀ DI FIERA - CLAUSOLA DI MANLEVA – Durante l'orario di apertura dei padiglioni l'Espositore dovrà vigilare il proprio stand direttamente o attraverso proprio personale. L'espositore è obbligato a presidiare, con proprio personale, la postazione espositiva durante tutto il periodo di apertura della manifestazione. L'Espositore è unico custode, per tutto il periodo di svolgimento della manifestazione (compreso il periodo di allestimento/disallestimento) di tutti i materiali, beni e arredi presenti nella postazione espositiva. Quale custode della postazione espositiva l'Espositore si obbliga a manlevare, sostanzialmente e processualmente Fiera e l'Organizzatore e a mantenerli indenni da ogni perdita, danno, responsabilità, costo o spesa, incluse le spese legali, derivanti dall'utilizzo dello stand e dello spazio espositivo assegnato. Fiera, pur provvedendo per tutta la durata del Salone e per tutti i giorni previsti per l'allestimento e lo sgombero degli stand ad un servizio generale di vigilanza diurna e notturna all'interno del Quartiere Fieristico è esonerata - con l'Organizzatore - da ogni e qualsiasi responsabilità in ordine a furti e/o danni che dovessero verificarsi a scapito dell'Espositore. L'Espositore sarà responsabile anche verso Fiera e l'Organizzatore di tutti i danni diretti ed indiretti che per qualsiasi causa siano attribuibili a lui od a personale per suo conto operante (ivi compresi i danni provocati dagli allestimenti o dagli impianti eseguiti in proprio o da terzi da lui incaricati, ancorché collaudati da Fiera).

Art. 11 – ASSICURAZIONI, ESONERI, ASSUNZIONI E LIMITAZIONI DI RESPONSABILITÀ - L'Espositore beneficerà delle seguenti assicurazioni stipulate da Fiera:

- Garanzia All Risks, (inclusi incendio e furto) per danni materiali e diretti ad arredamento, allestimento, attrezzature e merci nello stand, esclusi denaro, valori, preziosi e simili ed escluso il software installato su elaboratori elettronici ed esclusi i danni da mancato uso dell'arredamento, dell'allestimento, delle attrezzature e delle merci durante il periodo di svolgimento del Salone – copertura Euro 10.000,00 a primo rischio assoluto (inclusi incendio e furto), con franchigia assoluta di Euro 300,00 per ogni danno elevata ad Euro 600,00 per i danni verificatisi dopo la chiusura della manifestazione;
- Garanzia per Responsabilità Civile Verso Terzi, comprendente i danni da incendio: massimale unico Euro 25.000.000,00;
- Garanzia per la Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro dell'espositore: massimale per sinistro Euro 10.000.000,00 con limite di Euro 5.000.000,00 per persona;
- Rinuncia da parte dell'Assicuratore ad ogni rivalsa verso tutti gli Espositori, Fiera e l'Organizzatore.

Le coperture assicurative sopra indicate sono disciplinate dalle condizioni e limitazioni che l'Espositore potrà richiedere alla Segreteria Organizzativa della manifestazione, e che saranno riportate nel modulo contenuto nel Fascicolo Moduli Vari della manifestazione stessa. Dette coperture non escludono la responsabilità dell'Espositore per tutti i rischi che secondo l'autonoma valutazione dell'Espositore non fossero garantiti o che superassero i limiti di copertura sopra riportati. L'Espositore stesso dovrà provvedere alle opportune coperture integrative. In particolare, in funzione dell'esistenza di un sistema di videosorveglianza, l'Espositore prende atto che, in caso di furto, la relativa denuncia alla Pubblica Autorità deve pervenire all'Assicuratore entro sette giorni dalla conclusione della manifestazione e che il mancato rispetto del termine può comportare la perdita del diritto di indennizzo. L'Assicuratore curerà anche la gestione dei sinistri e le procedure di liquidazione al termine della manifestazione. In ogni caso l'Espositore si obbliga ad inserire nelle coperture integrative la rinuncia dell'assicuratore ad ogni azione di rivalsa verso gli Espositori, l'Organizzatore e Fiera, ed in difetto dovrà tenerli sollevati da ogni azione che dovesse essere svolta nei loro riguardi. Preso atto di quanto sopra, l'Espositore, comunque,

(per sé e per i propri collaboratori od incaricati) espressamente esonera l'Organizzatore e Fiera da ogni responsabilità per perdite od avarie che per qualsiasi ragione dovessero verificarsi nello spazio espositivo assegnato, durante lo svolgimento del Salone o durante l'allestimento e disallestimento dello stand, e di quanto ivi si trova, ed assume a proprio carico la responsabilità degli eventuali danni causati anche a terzi dalla gestione dello spazio espositivo o da quanto immesso nello stesso, e non coperti nei termini e modi sopra indicati o attivati dall'Espositore stesso. Fiera e l'Organizzatore declinano ogni responsabilità per danni consequenziali, danni di immagine, perdite di fatturati, etc. Anche per i danni diretti l'Espositore accetta che l'Organizzatore e Fiera limitino la propria responsabilità ai limiti e massimali delle coperture assicurative sopra riportate. L'Espositore accetta tali limitazioni di responsabilità.

Art. 12 – RECLAMI – Eventuali reclami relativi all'organizzazione e alla realizzazione della Manifestazione dovranno essere immediatamente notificati per iscritto all'Organizzatore e comunque entro sette giorni dalla conclusione della Manifestazione. Reclami successivi non potranno costituire oggetto di controversia con l'Organizzatore.

Art. 13 – PROPRIETÀ INTELLETTUALE – Tanto i prodotti e le merci esposte quanto gli stand che li ospitano non possono essere fotografati, disegnati o comunque riprodotti senza l'autorizzazione dei rispettivi Espositori e dell'Organizzatore. L'Organizzatore e Fiera si riservano tuttavia il diritto di riprendere, riprodurre, diffondere e autorizzare la ripresa, la riproduzione e la diffusione di vedute d'insieme e di dettaglio interne ed esterne, consentendone o effettuandone anche la vendita. Non verrà effettuato alcun uso in contesti vietati dalla Legge o che ne pregiudichino il decoro e la dignità. La posa e l'utilizzo delle immagini per gli scopi sopra indicati sono da considerarsi effettuate in forma del tutto gratuita. L'Espositore si assume ogni responsabilità in merito alla titolarità di diritti su marchi ed altri segni distintivi, brevetti, invenzioni industriali, modelli industriali, diritti d'autore inerenti i prodotti e/o i macchinari esposti. L'Espositore, pertanto, manleva l'Organizzatore da ogni onere e responsabilità nel caso di violazione dei suddetti diritti e comunque in ogni caso di violazione delle norme a tutela della concorrenza sia nei confronti di altri Espositori sia nei confronti di terzi in genere. Eventuali controversie al riguardo tra Espositori o tra Espositori e terzi, dovranno pertanto essere risolte direttamente fra gli stessi, con esonero dell'Organizzatore e di Fiera da qualunque onere o responsabilità.

Art. 14 – TEMPORANEA IMPORTAZIONE – La temporanea importazione di merci o beni di provenienza estera per l'esposizione quali campioni in occasione del Salone, dovrà avvenire - a spese dell'Espositore - tramite lo spaziorifere ufficiale di Fiera, secondo le modalità previste nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", con esonero di ogni responsabilità per l'operato dello spaziorifere ufficiale anche nei riguardi di Fiera e dell'Organizzatore.

Art. 15 – PRESENTAZIONE DI STRUTTURE PREFABBRICATE, GRU, PONTEGGI, ETC. E DISCIPLINA DEI MACCHINARI ESPOSTI IN FUNZIONAMENTO – Per l'impiego di strutture prefabbricate, di gru a torre, auto-montati e simili, di ponteggi, armature provvisorie ed impalcature in genere, l'Espositore oltre a garantire la piena e scrupolosa applicazione di tutte le norme di sicurezza, legislative, regolamentari, di buona tecnica, nonché dettate dall'esperienza e dalla prudenza, durante tutto il periodo di permanenza nel Quartiere Fieristico si impegna ad osservare scrupolosamente anche le indicazioni di Fiera. I macchinari dovranno essere installati nel modo corrispondente al loro impiego normale e dovranno essere conformi alle norme antinfortunistiche ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica. Le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi, i macchinari, ecc... non potranno essere esposti se non siano conformi alle norme antinfortunistiche e ad ogni altra prescrizione legislativa, regolamentare e di buona tecnica e dovranno essere corredate dalla prescritta documentazione amministrativa delle Autorità competenti. Sia nella fase di montaggio, di smontaggio e di installazione sia durante tutta la loro permanenza nel Quartiere Fieristico, per le strutture prefabbricate, le gru, i ponteggi e per i macchinari dovranno essere altresì adottate adeguate protezioni atte a garantire l'incolumità dei terzi presenti nel Quartiere Fieristico e del pubblico. I prodotti rientranti nelle suddette tipologie non possono essere azionati, salvo deroga rilasciata per iscritto dalla Divisione Operations di Fiera, purché ciò non comporti pericolo o molestia. In ogni caso è fatto obbligo all'Espositore di dotarsi di tutti i dispositivi necessari per prevenire infortuni, rumori eccedenti la normale tollerabilità, cattivi odori, emissioni di gas e di liquidi; non potranno essere azionati all'interno dei padiglioni, da motori a scoppio funzionanti e non dovranno comportare l'impiego di carburanti o di botole a gas. In caso di concessione del permesso, il numero massimo di dimostrazioni non potrà essere superiore a quattro nel corso di ogni giornata di manifestazione e ciascuna dimostrazione non potrà avere una durata superiore ai 15 minuti. Fiera e l'Organizzatore si riservano di decidere con la più ampia discrezionalità sulla richiesta di autorizzazione presentata dall'Espositore, nonché di individuare apposite e limitate aree da destinare ai macchinari che l'Espositore intende azionare. Qualsiasi prodotto non omologato in Italia o non conforme alla normativa italiana dovrà essere esposto con l'indicazione degli Stati ai quali è destinato o per i quali è stato omologato e, ferme restando le disposizioni in tema di sicurezza sopra riportate, potrà essere messo in funzionamento soltanto in apposite aree appositamente predisposte. Fiera e l'Organizzatore prenderanno in considerazione le sole richieste di deroga che siano state presentate contemporaneamente alla domanda di partecipazione al Salone, e che siano accompagnate dalla corrispondente documentazione tecnica ed amministrativa. In ogni caso Fiera e l'Organizzatore non saranno responsabili in alcuno modo anche se hanno rilasciato la propria autorizzazione al funzionamento dei prodotti esposti, e l'Espositore assume a proprio esclusivo carico ogni responsabilità civile e penale per eventuali infortuni e/o danni che dovessero derivare a terzi in conseguenza del funzionamento dei prodotti esposti e dall'inosservanza o violazione delle norme e indicazioni in parola. È fatto salvo il diritto di intervento diretto di Fiera e dell'Organizzatore per disporre od effettuare la chiusura dello spazio espositivo e l'allontanamento dal Quartiere di eventuali strutture, macchinari, ecc... non rispondenti alle disposizioni di cui sopra od utilizzate in difformità alle disposizioni stesse.

Art. 16 – SERVIZI TECNICI – Su richiesta degli Espositori, e nel rispetto delle disposizioni contenute nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", Fiera fornirà agli Espositori il servizio di energia elettrica sia per illuminazione sia per forza motrice ed i servizi di acqua ed aria compressa. Inoltre, Fiera, si riserva di attivare, ovvero di appaltare o di concedere esclusive per qualsiasi servizio che ritenga utile ai partecipanti, stabilendone le modalità di esercizio. In particolare:

- i collegamenti e le disconnessioni tra l'impianto elettrico o l'impianto idrico costruiti dagli Espositori, e rispettivamente la cassetta di derivazione e le prese d'acqua, potranno essere effettuati esclusivamente dalle ditte autorizzate da Fiera, che accerteranno il rispetto delle norme del "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari";
- i collegamenti e le disconnessioni di apparecchi telefonici potranno essere effettuati solo dal fornitore autorizzato da Fiera;
- per tutte le operazioni di facchinaggio, trasporto, carico e scarico merci, gli Espositori dovranno avvalersi esclusivamente del fornitore autorizzato da Fiera;
- consentito l'accesso ai padiglioni ai soli mezzi elettrici.

L'Espositore prende atto che i "servizi" (sia gestiti direttamente da Fiera sia appaltati, sia concessi in esclusiva) assicurano regolari prestazioni nell'ambito di un normale impegno dei servizi stessi da parte dei singoli utenti, ed in ogni caso esonera Fiera e l'Organizzatore, nonché gli appaltatori ed i concessionari dei servizi, da ogni e qualsiasi responsabilità per l'eventuale irregolarità di svolgimento dei servizi stessi.

Art. 17 – STAMPATI INFORMATIVI E INFORMAZIONI ON-LINE – L'Organizzatore si riserva di provvedere alla realizzazione della Planta Guida e alla diffusione di informazioni (anche in forma sintetica od abbreviata) contenute nella Domanda di Partecipazione, sugli Espositori e sui prodotti e/o servizi dagli stessi presentati, oltre che su quant'altro esposto o presentato, utilizzando i mezzi e le tecniche di comunicazione che riterrà più idonee senza alcuna propria responsabilità per eventuali omissioni, errori o malfunzionamento. I dati riportati saranno riferiti alle domande di adesione pervenute ed accettate sino a 45 giorni prima della data di apertura del Salone. Tutto ciò non pregiudica il diritto dell'Organizzatore di modificare l'assegnazione degli stand. Quanto sopra vale anche per il contenuto di altri moduli informativi sottoscritti dall'Espositore o da un suo incaricato e messi a disposizione dell'Organizzatore anche a mezzo di strumenti informatici. L'Organizzatore si riserva di prevedere, sul sito Internet della rassegna, aree riservate al singolo Espositore, alle quali l'Espositore stesso potrà accedere con Password ed Username personali per mettere on-line, invariare o modificare informazioni riguardanti la propria azienda. L'Espositore è il solo responsabile dei contenuti inseriti nell'area ad esso riservata e del corretto uso, anche da parte di terzi, della Password e dell'Username assegnati

dall'Organizzatore. La Planta Guida della manifestazione è l'unica pubblicazione ufficiale degli organizzatori. Ogni altra pubblicazione a carattere pubblicitario, ad eccezione di quelle ufficiali dell'Organizzatore, avviene ad iniziativa di privati, che mancano di ogni autorizzazione.

Art. 18 – FORME PUBBLICITARIE A PAGAMENTO – Mentre viene lasciata la più ampia libertà per lo svolgimento dell'azione pubblicitaria da parte dell'Espositore all'interno dello stand, all'esterno dell'area espositiva assegnata, ogni forma di propaganda e pubblicità deve essere effettuata esclusivamente per tramite dell'Organizzatore o dei suoi concessionari ed è soggetta al pagamento del canone e relativi oneri fiscali. È esclusa ogni forma pubblicitaria che rechi disturbo o che costituisca rapporti di diretto confronto con altri Espositori o che, comunque, nuoccia allo spirito di ospitalità commerciale della manifestazione fieristica. È anche vietata la sosta di autoveicoli riportanti marchi o forme pubblicitarie di parcheggio del quartiere fieristico, se non espressamente autorizzata dall'Organizzatore e a pagamento.

Art. 19 – PARCHEGGI – Ai parcheggi predisposti per gli Espositori potranno accedere – sino ad esaurimento dei posti disponibili – esclusivamente gli autoveicoli muniti di apposito contrassegno rilasciato dall'Organizzatore e la loro sosta è consentita soltanto negli appositi spazi e solo durante l'orario di apertura del Quartiere. In caso di inosservanza di tali disposizioni, Fiera o l'Organizzatore potranno far trasportare il veicolo fuori dal parcheggio, a rischio e spese dell'Espositore al quale è stato rilasciato il contrassegno e del proprietario del veicolo, il quale rimarrà responsabile in solido con l'Espositore per le relative spese. Ciascuno degli occupanti dei veicoli dovrà essere munito di documento valido per l'accesso al Quartiere Fieristico. Poiché i parcheggi non godono di custodia, Fiera e l'Organizzatore sono esonerati da ogni responsabilità di custodia del veicolo e non sarà responsabile per danni e furti di ogni genere.

Art. 20 – DIVIETI PARTICOLARI – In particolare agli Espositori è vietata:

- qualunque vendita con consegna immediata e sul posto della merce all'acquirente, ad eccezione dei prodotti editoriali e del software;
- la cessione e lo scambio, anche parziali, dello stand;
- l'esposizione di prezzi, ad eccezione dei settori nei quali l'Organizzatore disponga che ciò sia possibile;
- l'esposizione di prodotti in contrasto con la destinazione merceologica dello stand, quale appare dalla domanda di partecipazione;
- l'esposizione di cartelli, campioni o prodotti, anche semplicemente indicativi, per conto di ditte non elencate nella domanda di partecipazione e non rappresentate;
- qualsiasi forma di pubblicità al di fuori del proprio stand e nel Quartiere Fieristico. La distribuzione del materiale pubblicitario è ammessa solo nella propria area espositiva;
- l'utilizzo, all'interno del Quartiere Fieristico, di propri carrelli elevatori e mezzi di sollevamento, salvo deroghe rilasciate dalla Divisione Operations di Fiera come da procedura regolamentata nel Regolamento Tecnico di Manifestazione;
- ogni iniziativa spettacolare o di intrattenimento di qualsiasi tipo, natura e caratteristiche, ancorché limitata all'interno dello stand o finalizzata alla presentazione dei prodotti senza la preventiva autorizzazione da parte dell'Organizzatore;
- qualsiasi forma di concorrenza sleale tra i partecipanti alla manifestazione. A tal fine l'Espositore si impegna ad accettare, ai fini espositivi e per garantire il corretto svolgimento della manifestazione, tutte quelle iniziative che l'Organizzatore e Fiera potranno intraprendere per garantire l'immediata cessazione di eventuali possibili concorrenze sleali, o per tutelare gli altri espositori, l'Organizzatore e Fiera stesso; eventuali controversie tra gli Espositori per concorrenza sleale dovranno essere risolte direttamente tra gli Espositori stessi, con completo onere dell'Organizzatore e di Fiera;
- la circolazione di chiunque in Quartiere con mezzi meccanici tipo pattini a rotelle, monopattini, biciclette o ciclomotori ad eccezione del personale di servizio dell'Organizzatore o di Fiera;
- è fatto divieto di accedere al Quartiere con macchine fotografiche, cineprese, videoregistratori e con ogni altro genere di apparecchi di ripresa senza la preventiva autorizzazione dell'Organizzatore. L'Organizzatore potrà vietare l'ingresso al Quartiere od ai singoli padiglioni con borse, valigie o altri contenitori, prescrivendone il deposito in guardaroba. I contravventori potranno essere allontanati dal Quartiere ad opera del personale di servizio.

I divieti di carattere emanati per motivi di sicurezza, igiene ed inquinamento in generale, per le persone e le cose, nonché al fine di impedire la manomissione dei beni mobili ed immobili del Quartiere Fieristico e le prescrizioni relative, contenuti nel "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari", si intendono facenti parte delle presenti condizioni generali di contratto e l'Espositore si impegna ad osservarli strettamente. Eventuali deroghe potranno essere rilasciate, esclusivamente per iscritto, dall'Organizzatore o dalla Divisione Operations di Fiera. In caso di inosservanza anche di uno soltanto dei divieti sopra indicati, ovvero di quelli richiamati dal presente articolo, l'Organizzatore o Fiera potranno applicare i provvedimenti previsti dal "Regolamento Tecnico di Manifestazione e Fascicolo Moduli Vari" e/o risolvere il contratto di partecipazione al Salone senza necessità di pronuncia del Giudice ma semplicemente mediante qualsiasi comunicazione scritta all'Espositore presso il suo stand. Ciò comporterà l'immediata chiusura dello stand ed il ritiro dei documenti di accesso al Quartiere Fieristico, senza pregiudizio per i corrispettivi dovuti dall'Espositore.

Art. 21 – CONVEGNI, CONCORSI, BUSINESS MEETING – Durante la fiera potranno essere indetti convegni, concorsi, business meeting e manifestazioni. L'Organizzatore non potrà essere in alcun modo responsabile nel caso in cui uno o più dei business meeting programmati non si svolgano, così come nel caso in cui le trattative tra buyer e espositore non vadano a buon fine; ogni rapporto fra questi ultimi dovrà essere gestito esclusivamente tra gli stessi con totale esonero dell'Organizzatore.

Art. 22 – RINVIO, RIDUZIONE O SOSPENSIONE DEL SALONE – È facoltà discrezionale ed insindacabile dell'Organizzatore, apportare modifiche alle date di svolgimento del Salone, senza che per ciò l'Espositore possa recedere o comunque sciogliere il contratto e liberarsi degli impegni assunti. Inoltre, l'Organizzatore, potrà ridurre il Salone, ovvero sopprimerlo in tutto od in alcuni suoi settori, senza con ciò essere tenuto alla corresponsione di indennizzi penali o danni di sorta. In tali casi l'Organizzatore dovrà dare comunicazione delle modifiche attuate mediante comunicazione scritta, per lettera raccomandata o comunicazione tramite PEC, o altro idoneo mezzo, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima della data prevista per l'inizio della manifestazione.

Art. 23 – FORZA MAGGIORE – Costituisce forza maggiore il verificarsi di un evento o circostanza ("Evento di Forza Maggiore") che impedisca di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui risulti provato: a) che l'impedimento è fuori dal ragionevole controllo; e b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto; e c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati. Le condizioni di cui alle lettere (a) e (b) si considerano realizzate, salvo prova contraria, in presenza dei seguenti eventi: guerra (dichiarata o meno), invasioni, atti di nemici stranieri, ampia mobilitazione militare sul territorio nazionale o internazionale; guerre civili, sommosse, ribellioni e/o rivoluzioni, insurrezioni, atti di terrorismo, sabotaggio o pirateria; embarghi; necessità di rispettare qualsiasi atto avente forza di legge o provvedimento governativo, espropriazione, requisizione, nazionalizzazione; peste, epidemie, pandemie, calamità naturali o eventi naturali estremi in generale; esplosioni, incendi, distruzione di attrezzature, interruzione prolungata dei trasporti, delle telecomunicazioni, del sistema informativo o dell'energia; boicottaggi, scioperi e serrate, occupazione dei locali. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Organizzatore sarà esonerata dall'obbligo di adempiere alle sue obbligazioni contrattuali e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'evento di forza maggiore impedisce l'adempimento, purché ne venga data notizia all'altra parte senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte. L'altra parte potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora, a causa di un Evento di Forza Maggiore, si renda necessario rinviare la Fiera, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione, eventuali acconti e altri importi a saldo), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle nuove date, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c.. Se, a causa di un Evento di Forza Maggiore, dovesse essere necessario cancellare la manifestazione, l'Organizzatore, si

riserva di trattenere la quota di iscrizione versata dagli espositori a titolo di rimborso spese di organizzazione effettivamente sostenute, senza che essi possano, a qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo, pretendere alcun risarcimento o restituzione nei confronti dell'Organizzatore, in parziale deroga alla disciplina dispositiva dettata dagli artt. 1256, 1463, 1464 e 2033 c.c. Nel caso in cui dovesse verificarsi un qualsiasi Evento di Forza Maggiore l'Espositore sarà esonerato dall'obbligo di adempiere alle obbligazioni contrattuali successive al verificarsi dell'evento e da qualsiasi responsabilità per danni o qualsiasi rimedio per inadempimento contrattuale, a partire dal momento in cui l'impedimento inibisce l'adempimento, purché ne venga data notizia debitamente documentata all'Organizzatore senza ritardo. In mancanza di comunicazione tempestiva, l'esonero produrrà effetti dal momento in cui la comunicazione raggiunge l'altra parte che potrà sospendere l'adempimento dei propri obblighi a partire dalla data della comunicazione. Qualora l'Espositore, a causa di un Evento di Forza Maggiore, sia impossibilitato ad essere presente all'Evento, l'Organizzatore tratterà le somme già ricevute (i.e. la quota di iscrizione ed altri eventuali acconti), che potranno essere utilizzate dall'Espositore - senza alcuna garanzia sulla variazione delle tariffe - per la partecipazione all'evento nelle edizioni successive. Nelle ipotesi di Evento di Forza Maggiore, non troveranno applicazione i termini per la comunicazione previsti dall'art. 22 delle Condizioni Generali di Partecipazione.

Art. 24 – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE – ELEZIONE DI DOMICILIO – NORME LEGISLATIVE APPLICABILI – GIURISDIZIONE ITALIANA E FORO TERRITORIALMENTE COMPETENTE – È fatto obbligo all'Espositore di attenersi alle prescrizioni che le Autorità di Pubblica Sicurezza e quelle preposte alla prevenzione incendi, alla prevenzione antinfortunistica ed alla vigilanza sui locali aperti al pubblico dovessero emanare nei confronti di Fiera. L'Espositore ed i terzi per suo conto operanti nel Quartiere Fieristico debbono utilizzare personale con rapporto di lavoro, subordinato od autonomo, rispondente ai requisiti delle vigenti leggi (in materia previdenziale, assicurativa, fiscale, etc.). L'Espositore elegge il proprio domicilio, ad ogni effetto di legge, presso la sede dell'Organizzatore, ed accetta, in via esclusiva, la giurisdizione italiana e la competenza del Foro di Milano. Il rapporto fra l'Organizzatore, l'Espositore e gli eventuali terzi è regolamentato esclusivamente dalle leggi italiane.

Art. 25 – RAPPORTI CON FIERA – L'Espositore prende atto che il Salone avrà svolgimento nel Quartiere Fieristico di Fiera e si impegna ad osservare, ed a far osservare dai propri dipendenti e collaboratori, le disposizioni regolamentari emesse da Fiera. Ogni diritto dell'Espositore farà carico soltanto ed esclusivamente all'Organizzatore, mentre ogni e qualsiasi obbligo di comportamento assunto dall'Espositore si intenderà esteso anche a favore di Fiera, che sarà quindi legittimato, in caso di inosservanza di tali obblighi, di ogni propria disposizione regolamentare e di ogni norma di legge, ad intervenire direttamente, agendo anche con il proprio personale di servizio nel Quartiere.

Art. 26 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – Nota informativa art.13 del Regolamento Europeo sulla Protezione dei Dati n. 2016/679 – GDPR. La informiamo che Senaf srl, titolare del trattamento con sede a Milano, via Eritrea 21/a, garantisce che i dati, da Voi forniti attraverso l'iscrizione alla fiera EVOLIO Expo in qualità di espositori, verranno comunicati a terzi, a Fiera, e a tutti quei soggetti le cui prestazioni sono correlate e necessarie allo svolgimento della manifestazione ed utilizzati per fini statistici e azioni informative e commerciali. Inoltre, i riferimenti anagrafici, dati personali, intesi come riferimenti anagrafici, e dati personali sensibili intesi come foto o immagini riprese durante lo svolgimento dell'evento, da voi forniti potranno essere pubblicati e/o inseriti all'interno del nostro sito internet. La base giuridica del trattamento è la partecipazione ad un contratto commerciale ed il periodo di conservazione è definito sulla base di obblighi legali e normativi. Il conferimento dei dati è obbligatorio per quanto è richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e l'eventuale rifiuto a fornirli o al successivo trattamento potrà determinare l'impossibilità della scrivente a dar corso ai rapporti contrattuali medesimi. Inoltre, l'interessato si impegna a comunicare le eventuali variazioni di tali dati. L'elenco aggiornato dei responsabili è disponibile presso Senaf srl, i dati saranno trattati manualmente ed elettronicamente. Vi ricordiamo che potrete opporvi in ogni momento al trattamento in oggetto, nonché esercitare tutti i diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del GDPR quali accesso, rettifica, aggiornamento e cancellazione, comunicandolo a Senaf srl via Eritrea 21/a - 20157 Milano o e-mail: privacy@senaf.it. L'interessato con la firma apposta in calce acconsente liberamente al trattamento indicato. Per maggiori informazioni sull'utilizzo dei dati visita la pagina: <http://www.senaf.it/privacy>.

Data _____ Timbro e Firma

APPROVAZIONE SPECIFICA

Si approvano specificamente, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le seguenti clausole: Art. 3 (tariffe, pagamenti, clausola risolutiva), art. 4 (assegnazione degli stand - inosservanze e inadempimenti), art. 5 (facoltà di recesso), art. 10 (sorveglianza contro i furti - responsabilità per furti e danni - esonero di responsabilità di Fiera clausola di manleva), art. 11 (assicurazioni, esoneri, assunzioni e limitazioni di responsabilità), art. 13 (proprietà intellettuale), art. 15 (presentazione di strutture prefabbricate, gru, ponteggi e disciplina dei macchinari esposti in funzionamento), art. 17 (stampati informativi e informazione on-line), art. 20 (divieti particolari), art. 22 (rinvio, riduzione o sospensione del salone), art. 23 (forza maggiore), art. 24 (disposizioni di carattere generale-elezione di domicilio-norme legislative applicabili-giurisdizione italiana e foro territorialmente competente).

Data _____ Timbro e Firma

Data _____

Timbro e Firma

COPIONE DI PAIOMBARA SABINA 663/2024 del 27/11/2024 - Copia Documento